

Una successione esentasse per il TFR

Il trattamento di fine rapporto segue solo in parte le regole sui diritti ereditari. Anche se nel caso più frequente la qualità di «erede» viene a coincidere con quella di «beneficiario». In ogni modo, per comprendere la sorte del Tfr dopo il decesso del lavoratore, è necessario partire dal Codice civile. L'articolo 2122 dispone infatti che:

- a) il Tfr va corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai suoi parenti entro il terzo grado e ai suoi affini entro il secondo grado (primo comma);
- b) in mancanza dei predetti soggetti (e, secondo la sentenza 19 gennaio 1972, n.8 della Corte costituzionale, in mancanza di testamento che disponga del Tfr) l'indennità di fine rapporto viene attribuita «secondo le norme della successione legittima » (terzo comma).

Va infine ricordato che, ai sensi dell'articolo 12bis della legge 1 dicembre 1970, n. 898, il coniuge divorziato «ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno... ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza» di divorzio; «tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio».

Sotto il profilo dell'imposta di successione, l'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 346/90 (il Testo unico dell'imposta di successione) dispone che le indennità di cui all'articolo 2122 del Codice civile «non concorrono a formare l'attivo ereditario».

In altri termini, il Codice civile e la legge fiscale trattano la percezione del Tfr nel caso di morte del lavoratore (almeno nel caso del primo comma dell'articolo 2122) come un acquisto "proprio" dei soggetti che la legge indica (i giuristi parlano, con espressione latina, di «*acquisto iure proprio*») e non quindi di un acquisto che i successori effettuano in seguito al loro subentro nel patrimonio ereditario del defunto (e pertanto non di un «*acquisto iure hereditario*»).

Il Tfr non viene cioè considerato come un diritto maturatosi nel patrimonio del defunto, e che passa agli eredi in quanto subentranti nella universalità dei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al defunto stesso, ma viene considerato come un diritto che, in caso di decesso del lavoratore, si forma in capo (non dunque ai suoi «eredi», ma) a certi specifici soggetti, indipendentemente dal fatto che essi ne siano gli eredi.

Va da sé, poi, che nella maggior parte dei casi, coloro che maturano il diritto di conseguire il Tfr del lavoratore defunto ne sono anche gli eredi e quindi cumulano in sé queste due "qualità". Però, come

detto, si tratta di una coincidenza sì frequente, ma comunque non necessaria (anche perché le quote in cui si ripartisce l'eredità tra gli eredi sono disposte per testamento o, in mancanza, dalla legge, mentre la ripartizione del Tfr tra una pluralità di soggetti è regolata dal comma 2 dell'articolo 2122 del Codice civile, il quale sancisce che «la ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno»).

Un discorso parzialmente diverso forse va fatto nel caso in cui il diritto alla percezione del Tfr maturi per i soggetti di cui al terzo comma dell'articolo 2122 del Codice civile (vale a dire i legittimari): in tal caso infatti può essere dubbio se si tratti, sotto il profilo civilistico, di un acquisto *iure proprio* o di un acquisto *iure hereditario*.

Però, sotto il profilo della fiscalità successoria, la questione non muta: si tratta pur sempre di una indennità percepita ai sensi dell'articolo 2122 del Codice civile, la quale è esonerata da tassazione con l'imposta di successione per effetto del disposto dell'articolo 12 del D. Lgs 346/90.

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund

Beneficiari

A chi si trasferisce il trattamento di fine rapporto

Coniuge (1)		Se vivevano a carico del defunto
Figli		Se vivevano a carico del defunto
Parenti entro il terzo grado		Se mancano i soggetti precedenti e se manca un
Affini entro il terzo grado		testamento ove il Tfr sia destinato
Parenti fino al sesto grado		

(1) il coniuge divorziato ha il diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza del divorzio; tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

I gradi di parentela

Come calcolare la distanza tra consanguinei

Collaterali		
II grado	Fratelli, sorelle	
III grado	- zii - nipoti (figli di fratelli o sorelle)	
IV grado	- prozii - pronipoti - primi cugini	
V grado	- figli di prozii - secondi nipoti - secondi cugini	
VI grado	Altri cugini	

Ascendenti	
IV grado	Trisavi
III grado	Bisnonni
II grado	Nonni
I grado	Genitori

Defunto	
----------------	--

Discendenti	
I grado	Figli
II grado	Nipoti
III grado	Pronipoti
IV grado	Figli di pronipoti

Luca Laurini

Giuseppe Cerati

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Presidente e Amministratore Delegato di Parametrica Pension Fund